

TI_GERICHTE 14.2003.20 vom 21. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.20

FR: TI_GERICHTE 14.2003.20 du 21 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 14.2003.20 del 21 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF). c) Dall'esame dello scritto 5 settembre 2001 (doc. B plico), inviato dall'arch. _____ alla _____, si evince dapprima l'indicazione dell'opera deliberata del seguente tenore: "DELIBERA OPERE DI _____ E FAX DEL 23.7.01 ABITAZIONI _____". Da questa indicazione è chiaramente deducibile che si tratta di opere destinate non all'architetto _____ personalmente, bensì ad altri committenti indicati quali _____ e _____. L'escusso ha poi menzionato nel suddetto scritto che "in una riunione con i committenti" è stato imposto come termine per l'inizio lavori la fine di settembre. Con fax 17 settembre 2002 l'arch. _____ scrive poi alla segretaria della _____: "Ho ricevuto in data 13 settembre il pagamento parziale atteso dai Sigg. _____, posso dunque far fronte immediatamente al pagamento per conto del mio cliente _____ della sua quota parte vostre fatture no. _____ - _____ - _____ (intestata a _____). Spero che anche i sigg. _____ possano ragionare e far fronte ai loro impegni. Per quanto riguarda il documento dove i _____ ci hanno incaricato di far fare il lavoro lo sto cercando... con il rientro della mia collaboratrice dalle ferie lunedì 23.09 sicuramente salta fuori (così potrà poi procedere con atto esecutivo direttamente ai

_____)." Da questi documenti emerge che l'escusso ha deliberato i lavori non in suo nome ma in nome dei committenti _____ e _____, per cui il riconoscimento di debito doc. B non è stato emesso dall'arch. _____. La questione a sapere se egli era autorizzato a rappresentare i committenti non deve essere decisa in questa sede. La precedente è rinviata alla procedura ordinaria, per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.